PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 22 - numero 4643 di Martedì 25 febbraio 2020

COVID-19: quali sono le misure urgenti per fermare il nuovo virus?

I nuovi decreti per prevenire e contrastare l'ulteriore trasmissione del nuovo coronavirus nei comuni più a rischio. Il Decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020 e il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020. Le misure urgenti.

Brescia, 25 Feb ? Torniamo a parlare del nuovo coronavirus isolato in Cina all'inizio dell'epidemia. Ricordiamo che nei giorni scorsi il virus ha cambiato nome: l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) ha classificato il nuovo coronavirus denominandolo **Sars-CoV-2**. E' stato poi individuato il nome per la malattia che deriva dall'infezione da Sars-CoV-2: il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha annunciato che è stata denominata ufficialmente **COVID-19** (Co ? corona, Vi ? virus, D *'disease*' ? malattia, 19, l'anno di identificazione del virus).

Quali sono le novità normative in Italia per affrontare la diffusione del virus che nel nostro paese (alla data del 24 febbraio) ha già superato la soglia di 200 casi acclarati (persone risultate positive al nuovo virus) con una particolare diffusione in alcune regioni come la Lombardia (oltre 150 casi)?

Questi gli argomenti affrontati nell'articolo:

- Il decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020
- Le possibili misure per evitare la diffusione del COVID-19
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0499] ?#>

Il decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020

Riprendiamo quanto indicato in una nostra recente news e ricordiamo che il Consiglio dei ministri ha approvato il 23 febbraio il Decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante "***Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19***".

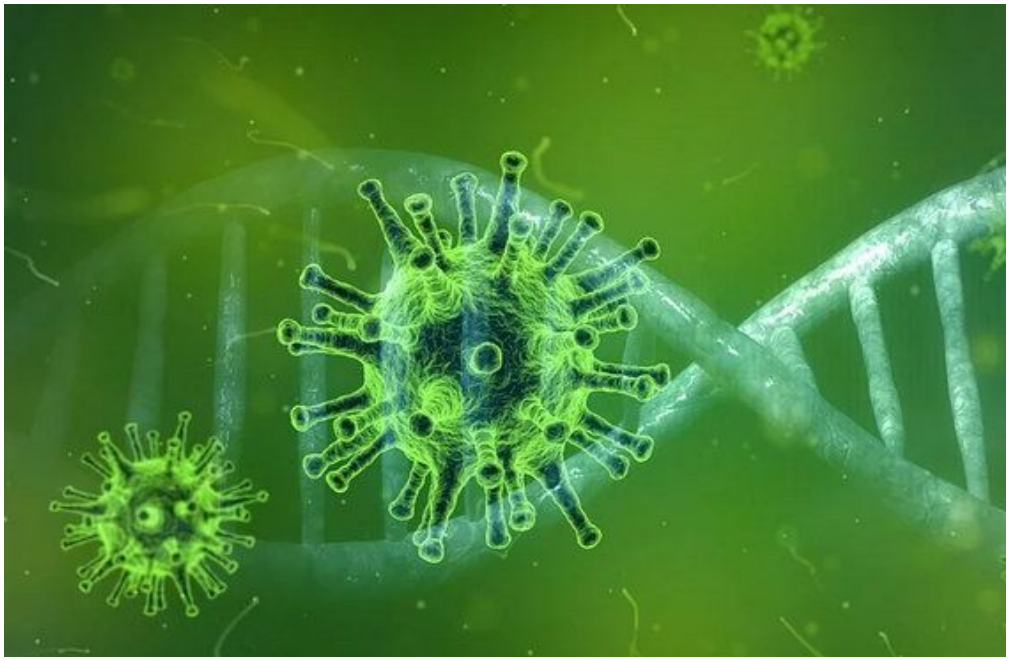
Il decreto interviene, come ricordato nella news, nell'attuale situazione di emergenza sanitaria allo scopo di **prevenire e contrastare l'ulteriore trasmissione del virus** e prevede, tra l'altro, che **nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica** (art 1, comma 1).

Le possibili misure per evitare la diffusione del COVID-19

Riprendiamo le indicazioni contenute nell'**articolo 1** (**Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19**), del decreto-legge, dove si indica che allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree, di cui sopra. tra le misure indicate possono essere adottate (art1, comma 1) "anche le seguenti:

1. divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area;
2. divieto di accesso al comune o all'area interessata;
3. sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
4. sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;
5. sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonchè dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
6. sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero, trovando applicazione la disposizione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79;
7. sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale;
8. applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
9. previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
10. chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità;
11. chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati;
12. previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorità competente;
13. limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonchè di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3;
14. sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare;
15. sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonchè delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dall'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3".

Riguardo alle **ulteriori misure di gestione dell'emergenza** (**art.2**) si indica che le autorità competenti "possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1".



Mentre all'**articolo 3** si indica che (comma 1) le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate "con uno o più **decreti del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonchè i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale".

Si indica poi (**comma 4**) che salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il "mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale". E il Prefetto (**comma 5**), "informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali".

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020

Veniamo dunque al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "***Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19***". Decreto che era annunciato al comma dell'art.3 del decreto-legge.

Le misure urgenti valgono per i comuni indicati nell'allegato 1 del decreto.

Questi i **comuni nella Regione Lombardia**:

1. Bertonico;
2. Casalpusterlengo;
3. Castelgerundo;
4. Castiglione D'Adda;
5. Codogno;
6. Fombio;

7. Maleo;
8. San Fiorano;
9. Somaglia;
10. Terranova dei Passerini.

Nella **Regione Veneto**:

1. Vo'.

Anche in questo caso è presente un elenco di "**misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto**".

Segnalando che buona parte delle misure elencate sono le stesse presenti nell'articolo 1 del decreto-legge, riprendiamo integralmente le misure (**art 1, comma 1**):

1. "divieto di allontanamento dai Comuni di cui all'allegato 1, da parte di tutti gli individui comunque presenti negli stessi;
2. divieto di accesso nei Comuni di cui all'allegato 1;
3. sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
4. sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;
5. sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all'estero organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;
6. sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonchè dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
7. sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente;
8. sospensione delle procedure pubbliche concorsuali, indette e in corso nei comuni di cui all'allegato 1;
9. chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente, ivi compresi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità;
10. obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonchè agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per territorio;
11. sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti territorialmente competenti;
12. **sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l'attività veterinaria, nonchè di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza**. Il Prefetto, d'intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l'allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali;
13. sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal Comune o dall'area indicata".

Le misure di cui al comma 1, lettere a), b) e o), "non si applicano al personale sanitario e al personale di cui all'art. 4, nell'esercizio delle proprie funzioni".

Il decreto, articolo 3, si sofferma poi sull'**applicazione del lavoro agile**.

Si indica che (comma 1) "la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell'ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti". E qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 1 "gli obblighi di informativa di cui all'art. 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono resi in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro".

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del decreto che riporta altri due articoli:

- art. 4: Esecuzione delle misure urgenti
- art. 5: Efficacia delle disposizioni.

Tiziano Menduto

***Scarica la normativa di riferimento*:**

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020)

Legge 22 maggio 2017, n. 81 - Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul nuovo coronavirus Sars-CoV-2

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it